



*Consiglio Regionale  
Assemblea Legislativa della Liguria  
Ufficio di Presidenza*

Prot. n. 24 del 20/02/2017

Genova, 13 febbraio 2017

Prot. n. PG/2017/51633

Class. 2017/C2.4/11

Al Signor Presidente  
III Commissione

S e d e

Al Signor Presidente  
Giunta regionale

S e d e

Al Signor Presidente  
del Consiglio delle Autonomie Locali

S e d e

Oggetto: Proposta di legge n. 140 del 13  
febbraio 2017.

e p.c.: Ai Settori Consiliari

S e d e

Ai Gruppi Consiliari

S e d e

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, d'iniziativa dei  
Consiglieri Angelo Vaccarezza e Claudio Muzio, avente ad oggetto:

**"MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2007, N. 18 (DISCIPLINA  
DELLA RACCOLTA, DELLA COLTIVAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE  
DEI TARTUFI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO  
REGIONALE)".**

Al Signor Presidente della III Commissione per l'esame ai sensi dell'art. 83,  
primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma,  
lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere  
obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del  
Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
(Francesco Bruzzone)



---

X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA


---

P.D.L.

140	13.02.2017
-----	------------

Oggetto:

“MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2007, N. 18 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, DELLA COLTIVAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE)”



CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

GRUPPO Forza Italia  
Il Presidente

*M. B. ...*  
*CAL*

19 FEB 2017

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
PRESIDENTE

*Muzio*  
12/2/17



*Janni*  
19 FEB. 2017

CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA  
SECONDO CANTONE  
DATA 17 FEB. 2017  
PROPOSTA 20/2017/SO302

*T*  
*Sec. ...*  
13 FEB. 2017

**PROPOSTA DI LEGGE**

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2007, N. 18  
(DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, DELLA COLTIVAZIONE E DELLA  
COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI E VALORIZZAZIONE DEL  
PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE)

ANGELO VACCAREZZA

CLAUDIO MUZIO

## RELAZIONE

Le novità contenute nella presente proposta di modifica di legge si sviluppano sia sul fronte della tutela e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, sia sul fronte economico legato alla raccolta e alla commercializzazione del prezioso tubero.

L'intervento principale di questa proposta di modifica alla legge regionale 20 aprile 2007, n.18, è finalizzato a non "disperdere" i fondi provenienti dal tesserino di idoneità di cui all'art.3, utilizzandoli invece per valorizzare e implementare il patrimonio tartufigeno ligure.

Si tratta infatti di denaro che, grazie alla modifica di cui al comma 5 dell'art.3, verrà impiegato per lo studio, la promozione, la tutela e lo sviluppo del patrimonio tartufigeno regionale e dell'ambiente ad esso collegato, per fare in modo che il tartufo ligure possa essere non solo volano di economia per il territorio, ma una vera e propria eccellenza nel panorama nazionale.

L'art.2 bis definisce in modo chiaro, ai sensi dell'art. 3 della legge 752 del 1985, cosa si intenda per tartufaia naturale, controllata e coltivata.

Con l'art.8 bis viene introdotta la figura delle "Associazioni dei raccoglitori", i quali, associandosi, possono così contribuire alla salvaguardia e al miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali e gestire in maniera idonea le tartufaie.

## PROPOSTA DI LEGGE

Modifica della legge regionale 26 aprile 2007, n. 18 (Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale)

### *Art. 1*

*(Modifica dell'art. 1 della legge regionale 26 aprile 2007, n. 18)*

1. L'art. 1 della legge regionale 18/2007 è sostituito dal seguente art. 1:

### *Art. 1 (Finalità)*

1. La Regione Liguria disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati in attuazione dei principi fondamentali e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985 n. 752 (normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e dalla normativa comunitaria.

2. Promuove il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale e dell'ambiente naturale in cui esso si sviluppa, anche in collaborazione con le Regioni limitrofe.

### *Art. 2*

*(Modifica dell'art. 2 della legge regionale 26 aprile 2007, n. 18)*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18/2007, le parole "alle Comunità montane ed" sono sostituite dalle parole "ai singoli Comuni o".

2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per ottenere il riconoscimento di cui al comma 1 gli interessati devono presentare istanza indirizzata agli Enti delegati competenti per territorio, allegando la planimetria catastale che individui l'area interessata e una documentazione tecnica che evidenzii, al fine di comprovare le ragioni, la fondatezza e la fattibilità del progetto oggetto della richiesta:

- a) le caratteristiche dei suoli interessati e della vegetazione presente;
- b) un elenco delle pratiche colturali necessarie per il mantenimento dell'ecosistema naturale;
- c) per le tartufaie coltivate, un disegno del sesto di impianto."

3. Al comma 5, dopo le parole "l. 752/1985.", vengono aggiunte le seguenti: "Le medesime non possono essere apposte da privati negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se al confine dei terreni condotti."

4. Dopo il comma 5, viene aggiunto il seguente comma 6:

"6. Il riconoscimento è revocato o non rinnovato in caso di accertamento della mancata esecuzione degli interventi colturali indicati nella relazione tecnica di cui al comma 2 del presente articolo. Le tabelle di cui al precedente comma 5 sono rimosse entro trenta giorni dall'avvenuto accertamento."

*Art. 3*

*(Inserimento Art. 2 bis (Definizioni di tartufaia))*

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 18/2007 viene inserito il seguente art. 2 bis (Definizioni di tartufaia):

*Art. 2 bis*

*(Definizioni di tartufaia)*

1. Ai sensi dell'art. 3 della l. 752/1985, si intendono:
  - a) per tartufaia naturale, qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;
  - b) per tartufaia controllata, la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata attraverso protocolli di micorizzazione in situ o mediante la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene;
  - c) per tartufaia coltivata, un impianto specializzato di nuova realizzazione con piante tartufigene micorrizzate e certificate, sottoposto ad appropriate cure colturali.

*Art. 4*

*(Modifica dell'art. 3 della legge regionale 26 aprile 2007, n. 18)*

1. Al comma 3 dell'art.3 della legge regionale 18/2007, dopo le parole "tesserino di idoneità." vengono aggiunte le seguenti: "volte anche ad accertare la conoscenza delle diverse specie di tartufi, degli elementi basilari di biologia ed ecologia degli stessi, delle modalità di ricerca, raccolta e commercializzazione previste dalle norme in vigore, nonché di nozioni generali di micologia e selvicoltura."
2. Dopo il comma 3, viene inserito il seguente comma 4:

"4. Il tesserino di idoneità è valido sull'intero territorio regionale, nell'ambito della zona geografica di raccolta di cui all'art.5 della presente legge."
3. Dopo il comma 4, viene inserito il seguente comma 5:

"5. I proventi derivati dall'emissione del tesserino di idoneità devono essere impiegati per lo studio, la promozione, la tutela e lo sviluppo del patrimonio tartufigeno regionale e dell'ambiente ad esso collegato."

*Art. 5*

*(Modifica dell'art. 4 della legge regionale 26 aprile 2007, n. 18)*

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 18/2007, le parole "tuber magnatum" e "tuber melanosporum" vengono sostituite dalle parole "*Tuber magnatum*" e "*Tuber melanosporum*".

*Art. 6*

*(Modifica dell'art. 6 della legge regionale 26 aprile 2007, n. 18)*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 18/2007, le parole "Tuber Magnatum Pico" vengono sostituite dalle parole "*Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco

di Alba o del Piemonte". Le parole "soggetto arboreo" sono sostituite dalla parola "pianta".

*Art. 7*

*(Modifica dell'art. 7 della legge regionale 26 aprile 2007, n. 18)*

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 18/2007 è sostituito dal seguente comma 1:

"1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale può concedere contributi a favore dei conduttori di tartufaie singoli o associati, dei consorzi volontari di cui all'articolo 8 e delle associazioni di raccoglitori di cui all'articolo 8 bis, per i seguenti interventi:

a) conservazione e incremento del patrimonio arboreo tartufigeno regionale di cui all'articolo 6;

b) contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto e la messa a dimora di piante tartufigene;

c) iniziative promozionali, culturali, di valorizzazione e studio dei tartufi;

d) attività di formazione ed aggiornamento dei raccoglitori e dei tecnici degli enti competenti."

*Art. 8*

*(Modifica dell'art. 8 della legge regionale 26 aprile 2007, n. 18)*

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 18/2007 è sostituito dal seguente comma 1:

"1. A norma dell'art. 4 della l. 752/1985, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie. I consorzi devono essere costituiti nel rispetto dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile."

*Art. 9*

*(Inserimento Art. 8 bis (Associazioni dei raccoglitori))*

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 18/2007 viene inserito il seguente art. 8 bis (Associazioni dei raccoglitori):

*Art. 8 bis*

*(Associazioni dei raccoglitori)*

1. I raccoglitori possono costituirsi in associazioni per contribuire alla salvaguardia e al miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali nonché per l'ideazione e gestione delle tartufaie.

2. Le associazioni di raccoglitori o cercatori possono attuare azioni di studio, promozione, tutela e valorizzazione commerciale del tartufo, anche in collaborazione con enti pubblici e con il sostegno della Regione Liguria.

*Art. 10*

*(Modifica dell'art. 9 della legge regionale 26 aprile 2007, n. 18)*

1. L'art. 9 della legge regionale 18/2007 è sostituito dal seguente art. 9:

*Art. 9. (Commercializzazione dei tartufi)*

1. La lavorazione, la conservazione e la vendita dei tartufi sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 14 della l. 752/1985.


*Art. 11*

*(Modifica dell'art. 10 della legge regionale 26 aprile 2007, n. 18)*

1. Al comma 2, lettera f) dell'art.10 della legge regionale 18/2007, le cifre "160,00" e "470,00" sono sostituite dalle cifre "501,00" e "1000,00".
2. Al comma 2, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente lettera l):  
"l) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufigaie non riconosciute come controllate o coltivate: da euro 516,00 a euro 1549,00."

F.to: Angelo Vaccarezza (Forza Italia)

Claudio Muzio (Forza Italia)



[Angelo.Vaccarezza@regione.liguria.it](mailto:Angelo.Vaccarezza@regione.liguria.it)  
Via Fieschi, 15 - 1621 GENOVA  
Diretto segreteria Tel. 010/5484595